



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, DELLA MONICA, D’AMBROSIO, ZANDA, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, MARCENARO, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, DE SENA e SERRA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2010**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati firmatari, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e nuova disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro l’industria e il commercio, in attuazione della suddetta Convenzione

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è diretto a ratificare e a dare esecuzione alla Convenzione penale sulla corruzione, adottata il 4 novembre 1998 a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e aperta alla sottoscrizione ed alla ratifica dal 27 gennaio 1999, ad essa adeguando l'ordinamento interno, nonché a rendere più efficace l'azione di contrasto e prevenzione della corruzione e, in generale, del malaffare, nella pubblica amministrazione.

La corruzione rappresenta un fenomeno in costante ascesa nel nostro Paese. Nel solo 2009, come può evincersi dai dati forniti dalla Corte dei conti in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario, l'entità delle condanne emesse dalla magistratura contabile nei confronti di pubblici dipendenti, per illeciti contabili legati a fatti di corruzione, dimostra come tale forma di malaffare nella pubblica amministrazione rappresenti la quarta fonte di danno erariale in ordine di importanza. Sempre nel corso dell'ultimo anno, le denunce per corruzione presentate alla Guardia di finanza sono cresciute del 229 per cento, mentre quelle per concussione del 153 per cento. Tale incremento non può del resto essere attribuito, se non in minima parte, ad una maggiore propensione alla denuncia da parte dei cittadini, apparendo invece verosimilmente imputabile, in misura prevalente, all'estensione del fenomeno corruttivo. La corruzione, infatti, come reato a concorso necessario in cui nessuno dei concorrenti ha interesse che venga scoperto, è sempre stato e rimane uno dei reati più difficili da scoprire.

Tra i fattori principali di questa tendenza all'espansione del fenomeno corruttivo (e più in generale dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) va

certamente annoverata la mancata percezione, nella collettività, del reale disvalore di tali reati e della loro incidenza sulla gestione della cosa pubblica, strettamente connessa alla debolezza di una pregnante cultura della legalità nel nostro Paese, accompagnata, ed anzi consolidata, proprio da un'insufficiente ed inadeguata azione di contrasto del fenomeno corruttivo in particolare.

Sebbene, infatti, sia stato ormai unanimemente riconosciuto in sede internazionale, che la corruzione ostacola lo sviluppo economico e contrasta con i principi di buon governo e di etica della politica e che, specie se di livello «sistemico», finisce col costituire una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia, il principio di uguaglianza e la libera concorrenza e nonostante le richieste sopranazionali – in particolare della Convenzione di cui si propone la ratifica – di sanzioni proporzionate, adeguate e dissuasive nei confronti della corruzione, nel nostro Paese non è stata intrapresa, fino ad ora, un'azione di contrasto efficace. Infatti, pur rispetto a un fenomeno apparso dilagante già negli anni Novanta (periodo della cosiddetta Tangentopoli), la risposta sanzionatoria ha continuato ad essere incerta e improntata ad assoluta mitezza. Al riguardo, i dati sulle condanne definitive documentano la sostanziale impunità dei delitti di corruzione: nell'87,6 per cento dei procedimenti penali sono state inflitte pene fino a due anni di reclusione (area della sospensibilità condizionale); nell'8,8 per cento dei casi, pene tra due e tre anni (area delle misure alternative, ad esempio l'affidamento in prova ai servizi sociali); soltanto nel 3,5 per cento dei casi sono state irrogate pene superiori a tre anni, eseguibili in forma detentiva, per cui solo a quest'ultima esigua quota di condanne

è affidato l'effetto deterrente tipico della sanzione penale.

La lotta alla corruzione e ai reati che normalmente si pongono con essa in rapporto di interdipendenza funzionale (falso in scritture contabili, reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio) costituisce, invece, uno degli obiettivi politico-criminali prioritari a livello europeo ed internazionale, tant'è che le principali convenzioni in materia esprimono la preoccupazione per le conseguenze generate da pratiche corruttive diffuse: cattiva allocazione delle risorse pubbliche, alterazione delle regole sulla concorrenza, sistemi fiscali regressivi, riduzione degli investimenti diretti esteri. Si tratta di fattori che sono in grado di esercitare una funzione frenante sullo sviluppo economico del paese e che richiedono un adeguato mutamento del quadro normativo in materia. Ciò è tanto più urgente se solo si considera che, quando la corruzione della pubblica amministrazione si salda con la criminalità organizzata, può costituire il grimaldello per cui l'impresa mafiosa riesce a fare il passaggio dalla gestione dei mercati illegali alla gestione dei mercati legali.

Se davvero l'Italia intende onorare gli obblighi assunti in sede internazionale, ponendosi in linea con il perseguimento di tali importanti obiettivi di politica criminale, ma anche di politica economica e sociale - data, appunto, la riconosciuta devastante ricaduta delle pratiche corruttive sul sistema sociale ed economico - è, pertanto, necessario mettere mano rapidamente ad alcune irrimandabili modifiche normative, rivedendo, innanzitutto, la materia della corruzione nel settore pubblico, introducendo reati quali il traffico di influenze illecite e la corruzione nel settore privato ed analogamente - posto che chi vuole corrompere ha necessità di disporre di fondi neri - intervenendo sulla struttura dei reati fiscali e del falso in bilancio ed introdurre la punibilità del cosiddetto autoriciclaggio, in linea con le legislazioni di altri paesi e delle direttive europee.

La Convenzione di cui si propone la ratifica con il presente disegno di legge, si colloca in un panorama articolato di strumenti che sono stati adottati in sede internazionale negli ultimi venti anni, di cui, seppur brevemente, si ritiene utile dare conto in questa sede anche per una migliore comprensione della prospettiva in cui si inquadrano, non solo la Convenzione stessa, ma anche le proposte di modifica della normativa nazionale contenute nel disegno di legge in esame.

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, infatti, l'obiettivo della lotta alla corruzione nei suoi differenti aspetti si è imposto all'attenzione della comunità internazionale che ha percepito l'estrema pericolosità per la democrazia, per il diritto, per le libertà fondamentali, nonché per il progresso socio-economico di tali pratiche illegali. L'impegno internazionale nel contrasto di tale fenomeno si è, quindi, articolato sia a livello universale che a livello regionale. Nella prima prospettiva emerge l'iniziativa dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sotto i cui auspici, il 17 dicembre 1997, è stata stipulata la Convenzione sulla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali. Nella seconda prospettiva primeggia una serie di strumenti giuridici adottati in sede comunitaria tra i quali si menzionano la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995 (e relativo Protocollo del 27 settembre 1996), nonché la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione in cui sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stipulata il 27 maggio 1997. Tutte queste Convenzioni sono state ratificate e rese esecutive ai sensi della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Diversi risultano essere gli approcci alla lotta del fenomeno corruttivo dei diversi strumenti adottati.

Per quanto riguarda il livello universale, il primo contributo dell'OCSE alla lotta alla

corruzione adottato a livello multilaterale tra gli Stati è la *Recommendation on Bribery in International Business Transactions* (1994) che ha, a sua volta, aperto la strada alla Convenzione sulla lotta contro la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali del dicembre 1997. Con essa gli Stati parte si sono vincolati alla prevenzione e repressione degli atti di corruzione attiva provenienti da imprese soggette alla propria sovranità e diretti anche verso Paesi non firmatari, indipendentemente dall'applicazione delle loro norme penali alla corruzione passiva dei propri funzionari. A differenza degli altri strumenti internazionali, quindi, questa Convenzione non si riferisce alla corruzione passiva e mira ad assicurare anzitutto una leale competitività ed un contesto in cui le relazioni commerciali transnazionali non trovino nelle tangenti, o in ogni altro vantaggio illegale offerto dalle imprese, il proprio fondamento.

L'approccio comunitario al tema in esame è, invece, partito dall'esigenza di tutelare l'integrità del proprio patrimonio - con la Convenzione del 26 luglio 1995 relativa agli interessi finanziari comunitari - per giungere - con la menzionata Convenzione del 1997 - a rendere criminali non solo le condotte lesive dell'integrità delle finanze comuni, ma anche quelle pregiudizievoli al corretto svolgimento della funzione pubblica comunitaria. Attraverso, ad esempio, l'individuazione delle fattispecie di corruzione attiva e di corruzione passiva, la precisazione della competenza della Corte di Lussemburgo per la risoluzione delle controversie insorte circa l'interpretazione o l'applicazione delle convenzioni del 1997 ed individuando la responsabilità delle persone giuridiche, gli organi comunitari hanno voluto indicare ai Paesi membri i settori per cui era necessario il più immediato intervento per contrastare il fenomeno delittuoso in questione.

Accanto alle due prospettive tracciate dai sistemi normativi di cui s'è detto, si pone l'opera realizzata dal Consiglio d'Europa e

rivolta ad una schiera di paesi comprensiva (ma più ampia) di quella dei paesi dell'Unione europea.

Muovendo dalle riflessioni maturate in seno alla 19<sup>a</sup> Conferenza dei Ministri europei della Giustizia tenutasi a Malta nel giugno 1994, il Consiglio d'Europa si è attivato contro la corruzione sia con l'istituzione - nello stesso anno - del Gruppo multidisciplinare sulla corruzione (GMC), che con l'adozione - nel 1996 - di un articolato «Programma d'azione contro la corruzione» che costituisce il fondamento giuridico delle attività consiliari in tale direzione. Lo sviluppo di queste attività si è realizzato gradualmente, per tappe, ma è pacifico che a partire dal secondo vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'ottobre 1997 il menzionato Programma ha ricevuto un decisivo impulso politico facendo, così, della lotta alla corruzione uno degli obiettivi prioritari ed essenziali del Consiglio. Tra le peculiarità della strategia di lotta alla corruzione individuata dal Consiglio d'Europa, va sottolineata soprattutto la «multidisciplinarietà», in quanto ci si è resi conto del fatto che la corruzione è un fenomeno multiforme che richiede azioni di tipo differente, non solo giuridico. L'attività del Consiglio d'Europa è volta, infatti, al miglioramento delle regole che reggono la vita pubblica, soprattutto per quel che riguarda la tutela dell'integrità, ossia dell'imparzialità, della pubblica amministrazione sulla base di un tessuto sociale quanto più solido possibile.

Tenuto conto della complessità del fenomeno da affrontare, il Consiglio d'Europa ha inteso approntare un ampio ventaglio di strumenti giuridici tendenti a una reciproca complementarità. Tra questi, pur non approfondendone l'analisi in questa sede, vale la pena di ricordare brevemente: la risoluzione (97) 24, adottata, il 6 novembre 1997, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in esito ad approfonditi lavori volti a definire un quadro comune per le strategie nazionali anticorruzione, e relativa ai venti

principi direttivi per la lotta alla corruzione che precisano i settori in cui un intervento statale è indispensabile per un'efficace strategia globale di lotta al fenomeno in questione; il modello di codice di condotta per i pubblici dipendenti presentato come annesso alla raccomandazione R(2000)10 del Comitato dei Ministri adottata l'11 maggio 2000; l'accordo che ha istituito l'organo di controllo per la valutazione del rispetto degli obblighi giuridici derivanti dall'insieme degli strumenti adottati, e cioè il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO); il cosiddetto programma OCTOPUS, portato innanzi di concerto con la Commissione europea, contro il crimine organizzato; il Programma contro la corruzione e il crimine organizzato nell'Europa sud-orientale (PACO); le conferenze annuali dei servizi specializzati nella lotta al fenomeno della corruzione e, ovviamente, la Convenzione di Strasburgo in esame.

Venendo, in particolare, a quest'ultima, oggetto del presente disegno di legge, conformemente agli obiettivi definiti dal Programma di azione e sulla base di un mandato interinale *ad hoc*, un gruppo di lavoro del citato Gruppo multidisciplinare sulla corruzione (GMC) ha iniziato ad elaborare un progetto di Convenzione nel febbraio 1996, giungendo al termine dell'anno successivo a sottoporre al GMC un testo tendenzialmente definitivo. Nell'aprile 1998 il Comitato dei Ministri ha deciso di consultare l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in ordine al progetto stesso, incaricando al contempo il GMC di riformularlo in adesione alle osservazioni che sarebbero state apportate dall'Assemblea e dal Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC). Così integrato il progetto è stato sottoposto al Comitato dei Ministri che, il 4 novembre 1998, lo ha adottato quale Convenzione rendendone possibile la sottoscrizione e la ratifica a partire dal successivo 27 gennaio. Tale normativa, tra le meglio articolate in materia, è volta non tanto a definire unitaria-

mente il fenomeno della corruzione, quanto invece a colpire determinate situazioni in cui la corruzione si esplica e questo sulla base di elementi ricorrenti. La Convenzione penale, composta da quarantadue articoli, prevede l'incriminazione di fatti di corruzione attiva e passiva tanto di funzionari nazionali (articoli 2 e 3), quanto di funzionari stranieri (articolo 5), internazionali e sovranazionali (articoli 9-11); di corruzione attiva e passiva nel settore privato (articoli 7 e 8); del cosiddetto traffico di influenza (articolo 12); del riciclaggio dei proventi di reati di corruzione (articolo 13), nonché l'incriminazione di infrazioni spesso connesse a fenomeni di corruzione, quali le infrazioni contabili (articolo 14). Nel tentativo di confezionare uno strumento adeguato al raggiungimento degli obiettivi fissati, in sede redazionale sono state introdotte nella Convenzione disposizioni riguardanti sia gli aspetti procedurali e sanzionatori della lotta al fenomeno, sia la possibilità di creare all'interno di ciascun ordinamento giuridico degli organi specializzati - sia per formazione ricevuta che per ambito operativo - nella materia in questione. Gli Stati aderenti sono infatti tenuti ad approntare sanzioni e misure efficaci e dissuasive, inclusa la privazione della libertà personale a fini di estradizione. Anche le persone giuridiche in quanto tali diverranno giuridicamente responsabili delle infrazioni ad esse ascritte e saranno pertanto sanzionabili, anche in sede penale. In base all'articolo 32 la Convenzione penale è entrata in vigore il 1° luglio 2002.

Il recepimento della Convenzione di Strasburgo e il conseguente adeguamento dell'ordinamento interno, peraltro, si impongono oggi a maggior ragione in seguito alla ratifica da parte dell'Italia, con la legge 3 agosto 2009, n. 116, della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 2003. Tale Convenzione, infatti, - recepita integralmente anche ai fini dell'esecuzione con l'articolo 2 della legge

di ratifica - impone agli Stati firmatari il rafforzamento delle misure sostanziali e processuali volte a prevenire e combattere la corruzione in modo sempre più efficace, chiedendo di «ricercare, perseguire e giudicare effettivamente» i responsabili di fatti corruttivi e di adoperarsi perché i relativi procedimenti giudiziari si svolgano in modo tale da «ottimizzare l'efficacia di misure di individuazione e di repressione di tale reati» e prevedendo che «ciascuno Stato Parte fissa, nell'ambito del proprio diritto interno, un lungo termine di prescrizione entro il quale i procedimenti» per i reati previsti dalla Convenzione «possono essere avviati».

Con il presente disegno di legge, perciò, al fine di recepire le previsioni della Convenzione di Strasburgo e, più in generale, le indicazioni provenienti dagli organismi internazionali dei quali l'Italia fa parte, si è posto mano ad una serie di modifiche del quadro normativo che si ritengono fondamentali per poter perseguire le condotte di corruzione nella pubblica amministrazione con la necessaria efficacia.

A tal fine, si è ritenuto necessario - oltre a dotare gli inquirenti di strumenti investigativi fondamentali, quali la possibilità di disporre attività di contrasto sotto copertura - ridefinire il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione in una maniera più aderente alle diverse forme di manifestazione di illegalità che si esplicano nell'ambito delle attività della pubblica amministrazione nel nostro Paese, ponendo attenzione, tra l'altro ed in particolare, ad individuare strumenti che possano contribuire a rompere quel «muro di omertà» tra corrotto e corruttore - sulla cui base si spiega l'elevata cifra oscura che caratterizza tali delitti - che rende estremamente difficile accertare simili illeciti. Pertanto, oltre ad una più generale revisione della disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, il presente disegno di legge introduce una notevole riduzione di pena per l'imputato che si adopera fornendo una concreta e fattiva collabora-

zione per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili o per il recupero delle somme versate o delle altre utilità trasferite.

In linea generale, quindi, si rileva che con le innovazioni normative proposte si ridisegna, sostanzialmente, il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione, trasferendo la condotta di concussione per costrizione all'interno di quelle di estorsione e la condotta di concussione per induzione all'interno della nuova fattispecie di corruzione, la quale ricomprende in sé il disvalore penale degli articoli 318, 319 e 321 del codice penale attualmente vigenti, prevedendo in ogni caso anche la punibilità del corruttore. Data l'enorme difficoltà che spesso si incontra ad individuare - una volta accertato nel corso dell'indagine che il pubblico ufficiale ha ricevuto congrue o notevoli somme di danaro e chi sia la persona che glieli ha corrisposti - gli atti dell'ufficio posti in essere per conto di questa, è stata introdotta, nell'articolo 319, anche la punibilità delle dazioni di danaro o di altre utilità fatte comunque al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio in ragione della funzione esercitata. Si è voluto, così, punire la condotta di coloro che, in cambio di danaro o di altre utilità, a volte versate loro periodicamente, si mettono praticamente al servizio di chi è interessato ad ottenere che gli stessi operino, al momento giusto, in violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e onestà, o di leggi regolamenti o circolari. La norma riguarda, quindi, un'ipotesi di pubblico ufficiale che si attiva (o che non si attiva) in ragione della sua funzione, dietro corrispettivo. È stata anche abolita la distinzione tra atti (o attività) d'ufficio e atti (o attività) contrari ai doveri d'ufficio, essendo ugualmente censurabile la condotta del pubblico ufficiale che riceve danaro o altre utilità, come è censurabile chi le offre, in quanto egli ne trae sempre vantaggio in relazione agli altri che si comportano onestamente. Né è senza significato che la distinzione ha sempre offerto agli

indagati il pretesto per allungare i tempi di definizione dei processi. In base alla modifica apportata, sarà il giudice, in concreto, nell'applicazione della pena, a tener conto dell'atto o dell'attività compiuti o richiesti. Inoltre, si è previsto un sensibile inasprimento delle sanzioni penali per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, anche nel minimo edittale, per evitare che l'applicazione generalizzata di attenuanti determini la concreta inefficacia della sanzione. L'apparato sanzionatorio in vigore, infatti, risulta inadeguato rispetto alla gravità dei comportamenti e all'impatto sociale ed economico di reati di tale tipo e, a causa del sistema prescrizione introdotto dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta legge ex Cirielli), rischia, di fatto, di impedire l'accertamento giudiziario dei reati di corruzione. Va sottolineato, poi, in via generale che tutte le pene edittali proposte tengono conto, peraltro, oltre che delle necessità inerenti ai rapporti estradizionali, oggetto di specifiche disposizioni della Convenzione (articoli 19 e 27), dell'obbligo (contenuto nel medesimo articolo 19) di prevedere, nei confronti dei reati previsti dallo strumento internazionale, «sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive che includano (...) sanzioni private della libertà».

Si è, quindi, provveduto, da un lato, a razionalizzare la normativa vigente, semplificando la classificazione delle condotte criminose e la valutazione del disvalore penale di ognuna di esse; dall'altro lato si è conferito rilevanza anche a quelle condotte le quali, pur emblematiche di una particolare offensività nei confronti del buon andamento della pubblica amministrazione e idonee ad ingenerare dubbi sulla sua effettiva imparzialità ed efficienza, non risultavano, tuttavia, in alcun modo sanzionate all'interno del sistema penale italiano. È stata, pertanto, a tale scopo introdotta la fattispecie del traffico di influenze illecite, più avanti meglio descritta, prevista specificamente dalla Convenzione di Strasburgo e volta a punire la condotta

dei soggetti che si propongono come intermediari nel disbrigo di faccende corruttive, nonché di quelli che ne ricercano la collaborazione. Questa previsione si fonda su un aggiornamento della lettura del fenomeno corruttivo. Infatti, spesso oggi la tradizionale forma bilaterale della corruzione si spezza in due parti: la retribuzione viene ricevuta dall'intermediario, mentre l'attività amministrativa illecita viene svolta da un diverso soggetto; in un'altra occasione, poi, l'intermediario restituirà il favore ricambiando l'attività posta in essere dal pubblico ufficiale.

La differenza con la «vecchia» corruzione è evidente e può essere paragonata alla differenza che passa tra un semplice baratto e una più sofisticata triangolazione: si inserisce una nuova figura di intermediario e il soggetto che riceve la retribuzione è diverso da quello che compie l'attività amministrativa «di favore».

Si è, poi, inteso individuare – parallelamente a quanto sperimentato nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata – uno strumento utile all'emersione del fenomeno corruttivo, così diffusamente pervasivo del tessuto economico-sociale e del sistema istituzionale del nostro Paese. A tal fine è stata prevista, con riferimento al reato di corruzione e corruzione in atti giudiziari, la possibilità di una forte riduzione di pena (fino a due terzi) nei casi in cui si determini da parte dell'imputato una concreta e fattiva collaborazione.

Parallelamente, al fine di contrastare fenomeni di corruttela e malaffare nel settore privato, oggi non esaustivamente tipizzati in fattispecie incriminatrici, si propone di introdurre, all'interno della sezione del codice penale relativa ai delitti contro l'industria e il commercio, il delitto di corruzione nel settore privato (estensibile agli enti in virtù del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), consistente nella condotta di induzione, sollecitazione o ricezione di denaro od altra utilità, o nell'accettazione della relativa promessa, per compiere od omettere un

atto, in violazione di un dovere, qualora ne derivino o possano derivarne distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto. Anche in tal caso è stata prevista una diminuzione di pena in caso di concreta collaborazione da parte dell'imputato. L'introduzione di tale fattispecie incriminatrice risponde, peraltro, all'esigenza di dare piena attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, com'era peraltro previsto dalla legge 25 febbraio 2008, n. 34, legge comunitaria per il 2007.

Analizzando nel dettaglio le norme proposte con il presente disegno di legge, si rileva anzitutto che, se i primi due articoli recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione, l'articolo 3, comma 1, opera, alle lettere *a*) e *b*), dei raccordi normativi necessari dato il nuovo assetto dei delitti contro la pubblica amministrazione che il disegno di legge in esame propone. Pertanto, in risposta a tali esigenze di armonizzazione, il riferimento alle abrogate disposizioni in tema di concussione e corruzione, contenuto negli articoli 32-*quater* e 32-*quinqies* del codice penale (che individuano le ipotesi di applicazione, rispettivamente, delle pene accessorie dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con amministrazioni pubbliche), è stato sostituito con il richiamo alle nuove disposizioni in tema di corruzione, corruzione in atti giudiziari ed estorsione ai sensi dell'articolo 629 del codice penale, aggiungendo inoltre la previsione dell'applicazione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione anche nell'ipotesi del reato di peculato previsto dall'articolo 314 (articolo 32-*quater*) e prevedendo che l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego con amministrazioni pubbliche sia contem-

plata nell'ipotesi di condanna per un tempo non inferiore a due anni (un anno in meno rispetto all'attuale previsione) per i delitti di peculato, corruzione, corruzione in atti giudiziari, ed estorsione (articolo 32-*quinqies*).

La lettera *d*), abroga gli articoli 317, 317-*bis*, 318, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale, mentre la lettera *c*), in coerenza con la razionalizzazione operata dal disegno di legge in esame, provvede ad innalzare le pene previste per il reato di peculato (articolo 314) portandole a quattro anni nel minimo e a dodici nel massimo e prevedendo per tale reato sempre la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, uniformandolo così, sotto il profilo delle pene, alle nuove previsioni che il presente disegno di legge introduce per il reato di corruzione.

La lettera *e*) introduce la nuova fattispecie unica del delitto di corruzione (novellato articolo 319 del codice penale). Tale fattispecie sancisce la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di un'attività del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto o di un'attività contrari ai doveri dell'ufficio o del servizio, o comunque in ragione della funzione esercitata, con la reclusione da quattro a dodici anni e prevedendo in ogni caso la punibilità anche del corruttore.

Tra gli obiettivi del disegno di legge vi è, infatti, anche quello di rispondere alle osservazioni reiterate nei confronti del nostro Paese dall'OCSE, secondo cui sarebbe necessario modificare la normativa vigente nell'ordinamento italiano in tema di reati contro la pubblica amministrazione, in particolare per quanto concerne la punibilità, nell'ambito delle operazioni economiche internazionali, del soggetto che indebitamente offra o prometta denaro per conseguire un vantaggio ingiusto. Nella nostra legislazione questa



condotta corrisponde allo schema della corruzione propria, la quale prevede la punibilità del pubblico funzionario e del privato che si avvantaggia della condotta contraria ai doveri d'ufficio. Il codice penale, però, prevede anche l'ipotesi di cui all'articolo 317 (concussione), ai sensi del quale la punibilità del privato è esclusa se lo stesso è stato costretto od indotto alla dazione predetta dal pubblico funzionario; la norma in questione non distingue tra condotte rivolte al conseguimento di un vantaggio indebito o meno, prevedendo in ogni caso la punibilità del solo pubblico ufficiale.

L'OCSE ha più volte fatto rilevare nelle raccomandazioni rivolte all'Italia ed agli altri Stati parte che deve essere assicurata la punibilità di tutte le ipotesi sussumibili nello schema della corruzione, quanto meno sotto il profilo dell'ingiusto vantaggio conseguito dal privato, essendo irrilevante a questo scopo l'eventuale costrizione o induzione asseritamente subita dal soggetto ad opera del pubblico ufficiale. Anche l'articolo 2 della Convenzione di Strasburgo, sopra citato, impone di rivedere la non punibilità del concusso - quanto meno nelle ipotesi di concussione per induzione - poiché richiede di assoggettare a sanzione penale la promessa, l'offerta o la dazione, diretta o indiretta, di un vantaggio indebito ad uno dei propri funzionari pubblici, per sé o per altri, perché compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni. In questo quadro, la soluzione più ragionevole è apparsa essere quella di unificare le fattispecie di concussione per induzione, corruzione propria ed impropria, antecedente e susseguente, applicando la stessa pena al corrotto e al corruttore, e di ricondurre la fattispecie di concussione per costrizione al delitto di estorsione.

Il sistema trova, quindi, una sua intrinseca coerenza attraverso le ulteriori modifiche apportate alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione sempre al primo

comma dell'articolo 3 del presente disegno di legge.

La lettera *f*) introduce, all'articolo 319-*bis* del codice, la «riparazione pecuniaria» in favore della pubblica amministrazione cui appartenga il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio colpevole, in misura pari all'importo dato o promesso al corrotto, senza pregiudizio del diritto della pubblica amministrazione al risarcimento del danno.

Le modifiche introdotte alle misure delle pene previste per il reato di cui al 319 impongono, in considerazione peraltro della particolare gravità del reato di corruzione in atti giudiziari di cui all'articolo 319-*ter* del codice penale, una coerente modifica ed innalzamento delle pene previste per le relative condotte (lettera *g*)).

La lettera *h*) contiene la nuova formulazione dell'istigazione alla corruzione (novellato articolo 322 del codice penale), coerente con l'unificazione delle fattispecie corruttive.

La lettera *i*) prevede, poi, delle necessarie correzioni nei richiami effettuati all'articolo 322-*ter* ad articoli novellati o soppressi dal presente disegno di legge e provvede, inoltre, ad estendere la confisca per equivalente prevista dal primo comma dell'articolo 322-*ter*, anche al profitto (oltre che al prezzo) del reato allo scopo di potenziare le misure patrimoniali di contrasto ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e di dare piena attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005.

Alla lettera *l*) si sono, poi, previste delle circostanze attenuanti comuni e speciali sostituendo l'attuale articolo 323-*bis* del codice penale. Al comma 1 dell'articolo 323-*bis*, come novellato dal presente disegno di legge, si è prevista una circostanza attenuante per l'ipotesi di particolare tenuità dei fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 319, 319-*ter*, 322, 323, 346 e 513-*ter*. L'innalzamento della pena per il delitto di corruzione e l'unificazione di tutte le possibili fattispecie ad essa ricon-

ducibili hanno, infatti, imposto la previsione di tale circostanza onde poter consentire di adeguare la pena inflitta al caso concreto. Il medesimo articolo, provvede, poi, al secondo comma, con riferimento alle sole fattispecie di cui agli articoli 319, 319-ter del codice penale, ad aumentare fino a due terzi i possibili effetti di riduzione della pena nei casi in cui l'imputato si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, nei casi in cui, cioè, si determini da parte dell'imputato una concreta e fattiva collaborazione

Al fine di evitarne, però, possibili strumentalizzazioni, si è introdotta, poi, un'aggravante ad efficacia speciale alla fattispecie di calunnia, applicabile alle ipotesi in cui il reato sia commesso in una dichiarazione rilevante agli effetti delle circostanze previste dal secondo comma, dell'articolo 323-bis (lettera q)).

La lettera m) introduce delle circostanze aggravanti (articolo 335-ter del codice penale) relative alle ipotesi in cui taluno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione sia commesso nell'ambito della gestione di calamità naturali o dei grandi eventi (ad esse parificate dall'articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401), ovvero al fine di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea, al fine di rimarcare il particolare disvalore che tali condotte assumono, in ragione del contesto in cui si svolgono ovvero delle finalità ad esse sottese.

Sempre nel quadro delle modifiche apportate al codice penale, si è osservato che l'ar-

ticolo 12 della Convenzione penale sulla corruzione impone la punizione tanto dell'erogatore quanto del ricevente somme di denaro o di utilità diverse per l'esercizio di vantata influenza impropria su un pubblico funzionario (*trading in influence*). La fattispecie coincide solo parzialmente con il reato di millantato credito attualmente previsto dall'articolo 346 del codice penale, perché richiede la punizione anche del soggetto erogatore, nonché la necessità dell'estensione della punibilità della condotta di credito vantato anche nei confronti di incaricato di pubblico servizio non impiegato. Si è quindi provveduto (lettera n)), a novellare l'articolo 346 del codice penale, allo scopo di contemplare tutte le fattispecie che secondo le previsioni della Convenzione in oggetto devono essere incriminate. Di conseguenza, la rubrica è stata modificata denominando la figura criminosa, in luogo di «millantato credito», «traffico di influenze illecite».

Inoltre, quanto allo statuto penale dei funzionari internazionali, si è dovuto prendere atto che la legge 29 settembre 2000, n. 300, limita la rilevanza ai fini della punibilità secondo la legge italiana, da una parte, ai soli fatti che coinvolgano funzionari comunitari e funzionari degli Stati membri dell'Unione europea e, dall'altra, quando si tratta di funzionari di altre organizzazioni internazionali o di Stati esterni all'Unione, ai soli fatti collegati ad operazioni economiche internazionali, mentre la Convenzione penale sulla corruzione adotta un approccio più generale. In questo quadro, la soluzione più appropriata è apparsa essere quella di equiparare in via generale - così assicurando la tutela penale di tali funzionari anche in quanto persone offese nel quadro di altre ipotesi criminose - alle figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di Stati esteri ovvero di organizzazioni internazionali. A ciò provvedono le lettere o) e p), che integrano rispettivamente gli articoli 357 e 358 del co-

dice penale. Viene in questo modo superata la frammentaria disciplina introdotta dalla citata legge n. 300 del 2000.

La lettera *r*), al fine di contrastare fenomeni di corruzione e malaffare nel settore privato responsabili dell'ulteriore diffusione della cultura dell'illegalità nel nostro Paese - ma oggi non ancora esaustivamente tipizzati in fattispecie incriminatrici *ad hoc* -, introduce nel codice penale il delitto di corruzione nel settore privato (articolo 513-*ter*), mentre le norme necessarie alla corrispondente estensione della responsabilità degli enti per tale reato sono previste dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge di cui si dirà più avanti.

La lettera *s*) riconduce espressamente l'attuale ipotesi di concussione per costrizione al fenomeno dell'estorsione, prevedendo una specifica circostanza aggravante, con pena da sei a venti anni di reclusione, per il caso in cui «la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni» (articolo 629, terzo comma, del codice penale).

Il nuovo assetto dei delitti contro la pubblica amministrazione ha, poi, determinato la necessità di intervenire - per evidenti esigenze di armonizzazione - sulle norme contenenti espliciti richiami ai delitti stessi, di volta in volta considerati quale presupposto per l'applicazione di pene accessorie, di ipotesi particolari di confisca, di cause ostative alla candidatura o al mantenimento di cariche elettive e di particolari disposizioni in tema di rapporto di lavoro con amministrazioni pubbliche.

Pertanto, in risposta a tali esigenze di armonizzazione, il riferimento alle abrogate disposizioni in tema di concussione e corruzione, è stato sostituito:

*a*) all'articolo 133, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,

di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, comma che, introdotto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, è relativo alla notifica all'amministrazione di appartenenza del decreto che dispone il giudizio emesso - in relazione a uno dei predetti reati - nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti a prevalente partecipazione pubblica (articolo 4 del disegno di legge);

*b*) all'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il quale individua i titoli di reato - tra i quali già figura l'estorsione (e pertanto se ne è omissa il richiamo) - che impongono la confisca obbligatoria dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza (articolo 5, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge);

*c*) all'articolo 12-*sexies*, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 306 del 1992 (comma introdotto dall'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), il quale individua i titoli di reato per i quali, in caso di confisca di beni, trovano applicazione le norme in tema di gestione e devoluzione finale dei beni stessi, contenute nella legislazione antimafia (in particolare, negli articoli 2-*nonies*, 2-*decies* e 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575). In questo caso, il richiamo al delitto di estorsione aggravata è stato limitato alle sole ipotesi finora riconducibili alla concussione per costrizione (articolo 629, terzo comma, come introdotto dal presente disegno di legge), in quanto il legislatore del 2006, nell'introdurre il comma 2-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del citato decreto-legge n. 306 del 1992, ha preso in considerazione - nell'ambito delle numerose fattispecie delittuose implicanti la confisca obbligatoria di cui al comma 1 - unicamente i reati contro la pubblica amministrazione (articolo 5, comma 1, lettera *b*) del disegno di legge);

*d*) agli articoli 58, comma 1, lettera *b*), e 59, comma 1, lettera *a*), del testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente dedicati alla individuazione delle cause ostative alla candidatura a cariche elettive in comuni, province eccetera, e delle ipotesi di sospensione e decadenza di diritto da tali cariche (articolo 6, comma 1, lettere *a*) e *b*), del disegno di legge);

*e*) all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, in tema di trasferimento ad altro ufficio del dipendente di amministrazioni o di enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica, nei confronti del quale sia stato disposto il rinvio a giudizio (articolo 7 del disegno di legge);

*f*) all'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, il quale prevede - quali soggetti attivi della nuova ipotesi di possesso ingiustificato di valori, in quella sede introdotta - gli imputati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti e puniti nei vigenti articoli da 314 a 326 del codice penale. Anche in questo caso, l'esclusivo riferimento ai predetti reati ha indotto a inserire il richiamo all'articolo 629 del codice penale, limitatamente alle ipotesi finora riconducibili alla concussione per costrizione (terzo comma del 629 come introdotto dal presente disegno di legge) (articolo 8 del disegno di legge).

Il disposto dell'articolo 133, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, e degli articoli 58, comma 1, lettera *b*), e 59, comma 1, lettera *a*), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, è stato, infine, integrato con l'esplicito riferimento agli articoli 322, 346 e 513-*ter* del codice penale, allo scopo di conferire autonoma rilevanza, ai fini rispettivamente previsti dalle norme in questione, anche alle fattispecie: dell'istiga-

zione alla corruzione (articolo 322), destinata a sanzionare nell'ottica del presente disegno di legge le condotte precedentemente qualificabili come tentata concussione per induzione; del traffico di influenze illecite (articolo 346), destinata a sua volta a sanzionare, sempre nell'ottica del presente disegno di legge, le condotte precedentemente qualificabili come millantato credito, e della corruzione nel settore privato (articolo 513-*ter*), delitto questo introdotto dal presente disegno di legge. Inoltre, va precisato che, per quanto riguarda il riferimento all'articolo 346, viene integrato anche il disposto dell'articolo 12-*sexies*, comma 1 e comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e dell'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461.

L'articolo 10 del disegno di legge, primo comma, lettera *a*), apporta le necessarie modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, conseguenti al nuovo assetto conferito alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione. È, infatti, integralmente sostituito l'articolo 25 del citato decreto legislativo, modificando i riferimenti normativi ivi previsti e riunendo in due unici gruppi le sanzioni da irrogare nei confronti degli enti, ed è prevista, inoltre, in linea con quanto previsto dal novellato articolo 323-*bis* del codice penale, una diminuzione per coloro che, in relazione ai delitti di cui agli articoli 319, 319-*ter* e 346 dello stesso codice, forniscano all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite. Inoltre, in considerazione della necessità di rafforzare la responsabilità da reato degli enti di cui al citato decreto legislativo, in ragione della sua idoneità a prevenire e contrastare la tendenza alla commissione di reati sotto lo «scudo» della persona giuridica, la si estende anche al delitto di corruzione privata di cui si propone l'intro-

duzione (articolo 10, comma 1, lettera *b*), numero 1)) e si prevede una diminuzione per coloro che forniscano all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite anche in relazione a tale delitto (articolo 10, comma 1, lettera *b*), numero 2)).

L'articolo 11 del disegno di legge, al fine di estendere le possibilità di accertamento dei reati contro la pubblica amministrazione e degli illeciti ad essi connessi, prevede, quindi, la sospensione del corso della prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari dal momento della consumazione del delitto di corruzione fino al momento dell'esercizio dell'azione penale per il predetto delitto, allorché lo stesso sia stato commesso per ottenerne l'occultamento o il mancato perseguimento.

Non si è ritenuto, infine, opportuno l'inserimento di norme sull'applicazione della legge nello spazio in relazione alle esigenze dell'articolo 17 della Convenzione in tema di giurisdizione, essendosi considerato che, alla luce dell'articolo 7, numero 5), del codice penale, la stessa Convenzione si deve ritenere *self-executing* sul punto.

La Convenzione pone, inoltre, il tema della specializzazione delle autorità preposte all'accertamento dei reati rilevanti in questo contesto (articolo 20 della medesima Convenzione), nonché quello dell'opportunità della previsione di specifiche misure per la raccolta delle prove, tenuto conto delle difficoltà che normalmente si incontrano nell'accertamento di questo particolare genere di condotte criminose (articolo 23 della Convenzione). Lo strumento internazionale lascia agli Stati relativamente liberi sotto questo profilo, pur vincolandoli a condurre un'azione seria a questo riguardo. In particolare, a proposito della raccolta delle prove, il *rapport explicatif* che accompagna la Convenzione, fermo restando l'obbligo di creare strumenti efficaci per la raccolta delle prove, menziona la possibilità di utilizzare agenti infiltrati,

cioè realizzare operazioni sotto copertura, analogamente a quanto è già previsto in tema di turismo sessuale, stupefacenti, riciclaggio.

Quanto alla raccolta delle prove, si è, quindi, ritenuto di seguire il suggerimento del *rapport explicatif*, e quindi di prevedere le operazioni sotto copertura (articolo 12, comma 1), scelta che non appare scindibile, data la delicatezza di tale modo di procedere, da quella della specializzazione degli organi di polizia da impiegare. La norma interviene sulla legge 16 marzo 2006, n. 146, la quale reca, all'articolo 9, una disciplina unitaria per quasi tutte le ipotesi di operazioni sotto copertura, e si inserisce nel solco della stessa prevedendo, con l'introduzione della lettera *b-bis*) nel comma 1 dell'articolo 9 della citata legge n. 146 del 2006, una specifica causa di non punibilità per «gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e 629 del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni a delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera *a*), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

Il presente disegno di legge prevede, inoltre, all'articolo 12, comma 2 e 3 due autonome ipotesi di revisione per le sentenze che siano state emesse rispettivamente, o come conseguenza della commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, o ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis comma 2 del codice penale per effetto di dichiarazioni false

o reticenti. In tali casi, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata è obbligato a chiederne la revisione, onde rimediare per quanto possibile alle conseguenze della condotta illecita sull'esito del procedimento penale.

Al fine di consentire l'effettiva procedibilità del giudizio di revisione, inoltre, si è previsto che, quanto alle sentenze emesse sulla base di false dichiarazioni, «il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronuncia della sentenza di revisione». Quanto, invece, alle sentenze emesse come conseguenza della

commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale «il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato»; attraverso tale disciplina si conseguirà, pertanto, l'obiettivo di annullare gli eventuali effetti giudiziari favorevoli delle condotte corruttive, consentendo la revisione delle sentenze oggetto di mercimonio anche nei casi in cui sia stata già dichiarata la prescrizione del reato oggetto del relativo procedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

*(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «314», le parole: «317, 318, 319, 319-*bis*, 320, 321,» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-*ter*,», e dopo la parola: «501-*bis*,» è inserita la seguente: «629,»;

b) all'articolo 32-*quinquies*, le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320» sono sostituite dalle seguenti: «per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 319, 319-*ter* 322 e 629»;

c) all'articolo 314:

1) al primo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni»;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La condanna per i fatti previsti dal primo comma importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

d) gli articoli 317, 317-bis, 318, 320, 321 e 322-bis sono abrogati;

e) l'articolo 319 è sostituito dal seguente:

«Art. 319. - (*Corruzione*). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente, anche mediante induzione, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto o di attività del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto o di attività contrari ai doveri di ufficio o del servizio o comunque in ragione della funzione esercitata, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti previsti dai commi primo e secondo importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

f) l'articolo 319-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 319-bis - (*Riparazione pecuniaria*). - Con la sentenza di condanna, ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 319, 319-ter e 629, terzo comma, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a titolo di ripara-



zione pecuniaria in favore della amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, impregiudicato restando il diritto al risarcimento del danno»;

g) l'articolo 319-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 319-ter. - (*Corruzione in atti giudiziari*). - Se i fatti indicati nell'articolo 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

La stessa pena è prevista per i fatti di cui ai commi primo e secondo si applica a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità.

La condanna per i fatti di cui ai commi primo, secondo e terzo importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici»;

h) l'articolo 322 è sostituito dal seguente:

«Art. 322. - (*Istigazione alla corruzione*). - Chiunque offre o promette indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nei casi di cui all'articolo 319 soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità nei casi indicati dall'articolo 319 è punito, qualora la sollecitazione non sia accolta, con la pena stabilita dall'articolo 319, ridotta di un terzo. Se la sollecitazione è effettuata nei casi di cui all'articolo 319-ter, si applica la pena stabilita dall'articolo 319-ter, primo comma, ridotta di un terzo»;

i) all'articolo 322-ter:

1) al primo comma, la parola: «320» è sostituita dalla seguente: «319-ter»; le parole: «anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma,» sono soppresse e dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero al profitto.»;

2) al secondo comma, le parole: «anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma,» e le parole: «o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma» sono soppresse;

l) l'articolo 323-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 323-bis. (*Circostanze attenuanti comuni e speciali*). – Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 319, 319-ter, 322, 323, 346 e 513-ter sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Per i delitti previsti dagli articoli 319 e 319-ter, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino a due terzi»;

m) dopo l'articolo 335-*bis*, è inserito il seguente:

«Art. 335-*ter*. (*Circostanze aggravanti*).  
Per i delitti previsti dal presente capo, le pene sono aumentate in caso di atti o attività commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero qualora il fatto sia commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione di calamità naturali, catastrofi o dei grandi eventi di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401»;

n) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

«Art. 346. - (*Traffico di influenze illecite*).  
- Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi versa o promette denaro o altra utilità.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o

un incaricato di pubblico servizio ovvero aduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali»;

o) all'articolo 357, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Sono altresì pubblici ufficiali agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;

p) all'articolo 358, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Sono altresì incaricati di un pubblico servizio agli effetti della legge penale i soggetti che esercitano attività corrispondenti a quelle degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali»;

q) all'articolo 368 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo, prima parte, sono aumentate fino a due terzi quando il delitto è stato commesso in una dichiarazione rilevante agli effetti delle circostanze di cui all'articolo 323-bis, comma 2»;

r) dopo l'articolo 513-bis, è inserito il seguente:

«Art. 513-ter. (*Corruzione nel settore privato*). - È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per

sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o l'altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà»;

s) all'articolo 629 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La stessa pena di cui al secondo comma si applica quando la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni. In ogni caso si applica la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

## Art. 4.

*(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 133, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «317, 318, 319, 319-*ter* e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-*ter*, 322, 346, quarto comma, e 629, terzo comma,».

## Art. 5.

*(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)*

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: «317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis*, 325» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-*ter*, 322, 325, 346» e dopo la parola: «474,» è inserita la seguente: «513-*ter*,»;

*b)* al comma 2-*bis*, le parole: «317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis* e 325» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-*ter*, 322, 325, 346 e 629, terzo comma».

## Art. 6.

*(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)*

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 58, comma 1, lettera *b)*, le parole: «317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)» sono sostituite dalle seguenti: «319 (corruzione), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 322 (istigazione alla corruzione), 346 (traffico di influenze illecite), 513-ter (corruzione nel settore privato) e 629 (estorsione)»;

*b)* all'articolo 59, comma 1, lettera *a)*, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 325, 346, 513-ter e 629».

#### Art. 7.

*(Modifica alla legge 27 marzo 2001, n. 97)*

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «317, 318, 319, 319-ter e 320» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 346, quarto comma, e 629, terzo comma.».

#### Art. 8.

*(Modifica al decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, le parole: «317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte,» sono sostituite dalle seguenti: «319, 319-ter, 322, 323, secondo comma, 326, terzo comma, prima parte, 346, quarto comma, e 629, terzo comma.».

## Art. 9.

(Modifica alla legge 16 febbraio 1913, n. 89)

1. All'articolo 159, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, le parole: «concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia» sono sostituite dalle seguenti: «corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa, calunnia ed estorsione».

## Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo  
8 giugno 2001, n. 231)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (Corruzione e traffico di influenze illecite). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 322 e 346, primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319-ter e 346, quinto comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.



5. In relazione ai delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 del codice penale, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono diminuite fino alla metà qualora taluna delle persone di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto fornisca all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.»;

b) all'articolo 25-bis.1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «513-bis» è inserita la seguente: «, 513-ter»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In relazione al delitto di cui all'articolo 513-ter del codice penale, la sanzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è diminuita fino alla metà qualora taluna delle persone di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto fornisca all'autorità investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

#### Art. 11.

*(Prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari connessi al delitto di corruzione)*

1. Quando è stato commesso un delitto di corruzione in occasione o comunque in relazione ad accertamenti tributari, contestazioni o irrogazioni delle relative sanzioni, ovvero per ottenere l'occultamento o il mancato perseguimento di violazioni amministrative, le decadenze previste per la notifica degli atti di contestazione o d'irrogazione non si verificano dal momento della consumazione del predetto delitto fino al momento dell'esercizio dell'azione penale.

2. Sono altresì sospesi, nel periodo indicato al comma 1, i termini di prescrizione degli illeciti amministrativi, nonché i termini

di prescrizione previsti per il diritto alla riscossione delle sanzioni irrogate.

Art. 12.

*(Attività di contrasto e norme processuali)*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e 629 del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera *a)*, ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona».

2. Quando è accertato, con sentenza definitiva di condanna o applicazione di pena, che è stata pronunciata sentenza in conseguenza del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto quest'ultima sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale fino alla pronuncia definitiva di condanna o applicazione di pena per il medesimo reato.

3. Quando risulta che è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione di

pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunciata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronuncia della sentenza di revisione.

Art. 13.

*(Autorità centrale)*

1. In relazione alle norme contenute nel capitolo IV della Convenzione di cui all'articolo 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della medesima Convenzione, è autorità centrale il Ministro della giustizia.

Art. 14.

*(Clausola di invarianza)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 15.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





COUNCIL    CONSEIL  
OF EUROPE    DE L'EUROPE

*European Treaty Series - No. 173*

CRIMINAL LAW CONVENTION  
ON CORRUPTION

Strasbourg, 27.I.1999

**Preamble**

The member States of the Council of Europe and the other States signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Recognising the value of fostering co-operation with the other States signatories to this Convention;

Convinced of the need to pursue, as a matter of priority, a common criminal policy aimed at the protection of society against corruption, including the adoption of appropriate legislation and preventive measures;

Emphasising that corruption threatens the rule of law, democracy and human rights, undermines good governance, fairness and social justice, distorts competition, hinders economic development and endangers the stability of democratic institutions and the moral foundations of society;

Believing that an effective fight against corruption requires increased, rapid and well-functioning international co-operation in criminal matters;

Welcoming recent developments which further advance international understanding and co-operation in combating corruption, including actions of the United Nations, the World Bank, the International Monetary Fund, the World Trade Organisation, the Organisation of American States, the OECD and the European Union;

Having regard to the Programme of Action against Corruption adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe in November 1996 following the recommendations of the 19th Conference of European Ministers of Justice (Valletta, 1994);

Recalling in this respect the importance of the participation of non-member States in the Council of Europe's activities against corruption and welcoming their valuable contribution to the implementation of the Programme of Action against Corruption;

Further recalling that Resolution No. 1 adopted by the European Ministers of Justice at their 21st Conference (Prague, 1997) recommended the speedy implementation of the Programme of Action against Corruption, and called, in particular, for the early adoption of a criminal law convention providing for the co-ordinated incrimination of corruption offences, enhanced co-operation for the prosecution of such offences as well as an effective follow-up mechanism open to member States and non-member States on an equal footing;

Bearing in mind that the Heads of State and Government of the Council of Europe decided, on the occasion of their Second Summit held in Strasbourg on 10 and 11 October 1997, to seek common responses to the challenges posed by the growth in corruption and adopted an Action Plan which, in order to promote co-operation in the fight against corruption, including its links with organised crime and money laundering, instructed the Committee of Ministers, *inter alia*, to secure the rapid completion of international legal instruments pursuant to the Programme of Action against Corruption;

Considering moreover that Resolution (97) 24 on the 20 Guiding Principles for the Fight against Corruption, adopted on 6 November 1997 by the Committee of Ministers at its 101<sup>st</sup> Session, stresses the need rapidly to complete the elaboration of international legal instruments pursuant to the Programme of Action against Corruption;

In view of the adoption by the Committee of Ministers, at its 102<sup>nd</sup> Session on 4 May 1998, of Resolution (98) 7 authorising the partial and enlarged agreement establishing the “Group of States against Corruption – GRECO”, which aims at improving the capacity of its members to fight corruption by following up compliance with their undertakings in this field,

Have agreed as follows:

#### **Chapter I – Use of terms**

##### **Article 1 – Use of terms**

For the purposes of this Convention:

- a “public official” shall be understood by reference to the definition of “official”, “public officer”, “mayor”, “minister” or “judge” in the national law of the State in which the person in question performs that function and as applied in its criminal law;
- b the term “judge” referred to in sub-paragraph a above shall include prosecutors and holders of judicial offices;
- c in the case of proceedings involving a public official of another State, the prosecuting State may apply the definition of public official only insofar as that definition is compatible with its national law;
- d “legal person” shall mean any entity having such status under the applicable national law, except for States or other public bodies in the exercise of State authority and for public international organisations.

#### **Chapter II – Measures to be taken at national level**

##### **Article 2 – Active bribery of domestic public officials**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, offering or giving by any person, directly or indirectly, of any undue advantage to any of its public officials, for himself or herself or for anyone else, for him or her to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions.

##### **Article 3 – Passive bribery of domestic public officials**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the request or receipt by any of its public officials, directly or indirectly, of any undue advantage, for himself or herself or for anyone else, or the acceptance of an offer or a promise of such an advantage, to act or refrain from acting in the exercise of his or her functions.

##### **Article 4 – Bribery of members of domestic public assemblies**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any person who is a member of any domestic public assembly exercising legislative or administrative powers.

**Article 5 – Bribery of foreign public officials**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving a public official of any other State.

**Article 6 – Bribery of members of foreign public assemblies**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any person who is a member of any public assembly exercising legislative or administrative powers in any other State.

**Article 7 – Active bribery in the private sector**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally in the course of business activity, the promising, offering or giving, directly or indirectly, of any undue advantage to any persons who direct or work for, in any capacity, private sector entities, for themselves or for anyone else, for them to act, or refrain from acting, in breach of their duties.

**Article 8 – Passive bribery in the private sector**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, in the course of business activity, the request or receipt, directly or indirectly, by any persons who direct or work for, in any capacity, private sector entities, of any undue advantage or the promise thereof for themselves or for anyone else, or the acceptance of an offer or a promise of such an advantage, to act or refrain from acting in breach of their duties.

**Article 9 – Bribery of officials of international organisations**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3, when involving any official or other contracted employee, within the meaning of the staff regulations, of any public international or supranational organisation or body of which the Party is a member, and any person, whether seconded or not, carrying out functions corresponding to those performed by such officials or agents.

**Article 10 – Bribery of members of international parliamentary assemblies**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Article 4 when involving any members of parliamentary assemblies of international or supranational organisations of which the Party is a member.



**Article 11 – Bribery of judges and officials of international courts**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in Articles 2 and 3 involving any holders of judicial office or officials of any international court whose jurisdiction is accepted by the Party.

**Article 12 – Trading in influence**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone who asserts or confirms that he or she is able to exert an improper influence over the decision-making of any person referred to in Articles 2, 4 to 6 and 9 to 11 in consideration thereof, whether the undue advantage is for himself or herself or for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or the promise of such an advantage, in consideration of that influence, whether or not the influence is exerted or whether or not the supposed influence leads to the intended result.

**Article 13 – Money laundering of proceeds from corruption offences**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law the conduct referred to in the Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Products from Crime (ETS No. 141), Article 6, paragraphs 1 and 2, under the conditions referred to therein, when the predicate offence consists of any of the criminal offences established in accordance with Articles 2 to 12 of this Convention, to the extent that the Party has not made a reservation or a declaration with respect to these offences or does not consider such offences as serious ones for the purpose of their money laundering legislation.

**Article 14 – Account offences**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as offences liable to criminal or other sanctions under its domestic law the following acts or omissions, when committed intentionally, in order to commit, conceal or disguise the offences referred to in Articles 2 to 12, to the extent the Party has not made a reservation or a declaration:

- a creating or using an invoice or any other accounting document or record containing false or incomplete information;
- b unlawfully omitting to make a record of a payment.

**Article 15 – Participatory acts**

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law aiding or abetting the commission of any of the criminal offences established in accordance with this Convention.

**Article 16 – Immunity**

The provisions of this Convention shall be without prejudice to the provisions of any Treaty, Protocol or Statute, as well as their implementing texts, as regards the withdrawal of immunity.

**Article 17 – Jurisdiction**

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over a criminal offence established in accordance with Articles 2 to 14 of this Convention where:
  - a the offence is committed in whole or in part in its territory;
  - b the offender is one of its nationals, one of its public officials, or a member of one of its domestic public assemblies;
  - c the offence involves one of its public officials or members of its domestic public assemblies or any person referred to in Articles 9 to 11 who is at the same time one of its nationals.
- 2 Each State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraphs 1 b and c of this article or any part thereof.
- 3 If a Party has made use of the reservation possibility provided for in paragraph 2 of this article, it shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over a criminal offence established in accordance with this Convention, in cases where an alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to another Party, solely on the basis of his nationality, after a request for extradition.
- 4 This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with national law.

**Article 18 – Corporate liability**

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to ensure that legal persons can be held liable for the criminal offences of active bribery, trading in influence and money laundering established in accordance with this Convention, committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within the legal person, based on:
  - a power of representation of the legal person; or
  - an authority to take decisions on behalf of the legal person; or
  - an authority to exercise control within the legal person;

as well as for involvement of such a natural person as accessory or instigator in the above-mentioned offences.

- 2 Apart from the cases already provided for in paragraph 1, each Party shall take the necessary measures to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of the criminal offences mentioned in paragraph 1 for the benefit of that legal person by a natural person under its authority.
- 3 Liability of a legal person under paragraphs 1 and 2 shall not exclude criminal proceedings against natural persons who are perpetrators, instigators of, or accessories to, the criminal offences mentioned in paragraph 1.

#### **Article 19 – Sanctions and measures**

- 1 Having regard to the serious nature of the criminal offences established in accordance with this Convention, each Party shall provide, in respect of those criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14, effective, proportionate and dissuasive sanctions and measures, including, when committed by natural persons, penalties involving deprivation of liberty which can give rise to extradition.
- 2 Each Party shall ensure that legal persons held liable in accordance with Article 18, paragraphs 1 and 2, shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, including monetary sanctions.
- 3 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to enable it to confiscate or otherwise deprive the instrumentalities and proceeds of criminal offences established in accordance with this Convention, or property the value of which corresponds to such proceeds.

#### **Article 20 – Specialised authorities**

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that persons or entities are specialised in the fight against corruption. They shall have the necessary independence in accordance with the fundamental principles of the legal system of the Party, in order for them to be able to carry out their functions effectively and free from any undue pressure. The Party shall ensure that the staff of such entities has adequate training and financial resources for their tasks.

#### **Article 21 – Co-operation with and between national authorities**

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to ensure that public authorities, as well as any public official, co-operate, in accordance with national law, with those of its authorities responsible for investigating and prosecuting criminal offences:

- a by informing the latter authorities, on their own initiative, where there are reasonable grounds to believe that any of the criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14 has been committed, or
- b by providing, upon request, to the latter authorities all necessary information.

**Article 22 – Protection of collaborators of justice and witnesses**

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to provide effective and appropriate protection for:

- a those who report the criminal offences established in accordance with Articles 2 to 14 or otherwise co-operate with the investigating or prosecuting authorities;
- b witnesses who give testimony concerning these offences.

**Article 23 – Measures to facilitate the gathering of evidence and the confiscation of proceeds**

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary, including those permitting the use of special investigative techniques, in accordance with national law, to enable it to facilitate the gathering of evidence related to criminal offences established in accordance with Article 2 to 14 of this Convention and to identify, trace, freeze and seize instrumentalities and proceeds of corruption, or property the value of which corresponds to such proceeds, liable to measures set out in accordance with paragraph 3 of Article 19 of this Convention.
- 2 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized in order to carry out the actions referred to in paragraph 1 of this article.
- 3 Bank secrecy shall not be an obstacle to measures provided for in paragraphs 1 and 2 of this article.

**Chapter III – Monitoring of implementation****Article 24 – Monitoring**

The Group of States against Corruption (GRECO) shall monitor the implementation of this Convention by the Parties.

**Chapter IV – International co-operation****Article 25 – General principles and measures for international co-operation**

- 1 The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of relevant international instruments on international co-operation in criminal matters, or arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation, and in accordance with their national law, to the widest extent possible for the purposes of investigations and proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention.
- 2 Where no international instrument or arrangement referred to in paragraph 1 is in force between Parties, Articles 26 to 31 of this chapter shall apply.
- 3 Articles 26 to 31 of this chapter shall also apply where they are more favourable than those of the international instruments or arrangements referred to in paragraph 1.

**Article 26 – Mutual assistance**

- 1 The Parties shall afford one another the widest measure of mutual assistance by promptly processing requests from authorities that, in conformity with their domestic laws, have the power to investigate or prosecute criminal offences established in accordance with this Convention.
- 2 Mutual legal assistance under paragraph 1 of this article may be refused if the requested Party believes that compliance with the request would undermine its fundamental interests, national sovereignty, national security or *ordre public*.
- 3 Parties shall not invoke bank secrecy as a ground to refuse any co-operation under this chapter. Where its domestic law so requires, a Party may require that a request for co-operation which would involve the lifting of bank secrecy be authorised by either a judge or another judicial authority, including public prosecutors, any of these authorities acting in relation to criminal offences.

**Article 27 – Extradition**

- 1 The criminal offences established in accordance with this Convention shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between or among the Parties. The Parties undertake to include such offences as extraditable offences in any extradition treaty to be concluded between or among them.
- 2 If a Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it does not have an extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition with respect to any criminal offence established in accordance with this Convention.
- 3 Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognise criminal offences established in accordance with this Convention as extraditable offences between themselves.
- 4 Extradition shall be subject to the conditions provided for by the law of the requested Party or by applicable extradition treaties, including the grounds on which the requested Party may refuse extradition.
- 5 If extradition for a criminal offence established in accordance with this Convention is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, or because the requested Party deems that it has jurisdiction over the offence, the requested Party shall submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution unless otherwise agreed with the requesting Party, and shall report the final outcome to the requesting Party in due course.

**Article 28 – Spontaneous information**

Without prejudice to its own investigations or proceedings, a Party may without prior request forward to another Party information on facts when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning criminal offences established in accordance with this Convention or might lead to a request by that Party under this chapter.

**Article 29 – Central authority**

- 1 The Parties shall designate a central authority or, if appropriate, several central authorities, which shall be responsible for sending and answering requests made under this chapter, the execution of such requests or the transmission of them to the authorities competent for their execution.
- 2 Each Party shall, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, communicate to the Secretary General of the Council of Europe the names and addresses of the authorities designated in pursuance of paragraph 1 of this article.

**Article 30 – Direct communication**

- 1 The central authorities shall communicate directly with one another.
- 2 In the event of urgency, requests for mutual assistance or communications related thereto may be sent directly by the judicial authorities, including public prosecutors, of the requesting Party to such authorities of the requested Party. In such cases a copy shall be sent at the same time to the central authority of the requested Party through the central authority of the requesting Party.
- 3 Any request or communication under paragraphs 1 and 2 of this article may be made through the International Criminal Police Organisation (Interpol).
- 4 Where a request is made pursuant to paragraph 2 of this article and the authority is not competent to deal with the request, it shall refer the request to the competent national authority and inform directly the requesting Party that it has done so.
- 5 Requests or communications under paragraph 2 of this article, which do not involve coercive action, may be directly transmitted by the competent authorities of the requesting Party to the competent authorities of the requested Party.
- 6 Each State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, inform the Secretary General of the Council of Europe that, for reasons of efficiency, requests made under this chapter are to be addressed to its central authority.

**Article 31 – Information**

The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the action taken on a request under this chapter and the final result of that action. The requested Party shall also promptly inform the requesting Party of any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to delay it significantly.

**Chapter V – Final provisions****Article 32 – Signature and entry into force**

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and by non-member States which have participated in its elaboration. Such States may express their consent to be bound by:
  - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

- b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which fourteenth States have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1. Any such State, which is not a member of the Group of States against Corruption (GRECO) at the time of ratification, shall automatically become a member on the date the Convention enters into force.
- 4 In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1. Any signatory State, which is not a member of the Group of States against Corruption (GRECO) at the time of ratification, shall automatically become a member on the date the Convention enters into force in its respect.

#### **Article 33 – Accession to the Convention**

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Contracting States to the Convention, may invite the European Community as well as any State not a member of the Council and not having participated in its elaboration to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2 In respect of the European Community and any State acceding to it under paragraph 1 above, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe. The European Community and any State acceding to this Convention shall automatically become a member of GRECO, if it is not already a member at the time of accession, on the date the Convention enters into force in its respect.

#### **Article 34 – Territorial application**

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

**Article 35 – Relationship to other conventions and agreements**

- 1 This Convention does not affect the rights and undertakings derived from international multilateral conventions concerning special matters.
- 2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.
- 3 If two or more Parties have already concluded an agreement or treaty in respect of a subject which is dealt with in this Convention or otherwise have established their relations in respect of that subject, they shall be entitled to apply that agreement or treaty or to regulate those relations accordingly, in lieu of the present Convention, if it facilitates international co-operation.

**Article 36 – Declarations**

Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will establish as criminal offences the active and passive bribery of foreign public officials under Article 5, of officials of international organisations under Article 9 or of judges and officials of international courts under Article 11, only to the extent that the public official or judge acts or refrains from acting in breach of his duties.

**Article 37 – Reservations**

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, reserve its right not to establish as a criminal offence under its domestic law, in part or in whole, the conduct referred to in Articles 4, 6 to 8, 10 and 12 or the passive bribery offences defined in Article 5.
- 2 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession declare that it avails itself of the reservation provided for in Article 17, paragraph 2.
- 3 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession declare that it may refuse mutual legal assistance under Article 26, paragraph 1, if the request concerns an offence which the requested Party considers a political offence.
- 4 No State may, by application of paragraphs 1, 2 and 3 of this article, enter reservations to more than five of the provisions mentioned thereon. No other reservation may be made. Reservations of the same nature with respect to Articles 4, 6 and 10 shall be considered as one reservation.

**Article 38 – Validity and review of declarations and reservations**

- 1 Declarations referred to in Article 36 and reservations referred to in Article 37 shall be valid for a period of three years from the day of the entry into force of this Convention in respect of the State concerned. However, such declarations and reservations may be renewed for periods of the same duration.



- 2 Twelve months before the date of expiry of the declaration or reservation, the Secretariat General of the Council of Europe shall give notice of that expiry to the State concerned. No later than three months before the expiry, the State shall notify the Secretary General that it is upholding, amending or withdrawing its declaration or reservation. In the absence of a notification by the State concerned, the Secretariat General shall inform that State that its declaration or reservation is considered to have been extended automatically for a period of six months. Failure by the State concerned to notify its intention to uphold or modify its declaration or reservation before the expiry of that period shall cause the declaration or reservation to lapse.
- 3 If a Party makes a declaration or a reservation in conformity with Articles 36 and 37, it shall provide, before its renewal or upon request, an explanation to GRECO, on the grounds justifying its continuance.

#### **Article 39 – Amendments**

- 1 Amendments to this Convention may be proposed by any Party, and shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the member States of the Council of Europe and to every non-member State which has acceded to, or has been invited to accede to, this Convention in accordance with the provisions of Article 33.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC), which shall submit to the Committee of Ministers its opinion on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the CDPC and, following consultation of the non-member States Parties to this Convention, may adopt the amendment.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall come into force on the thirtieth day after all Parties have informed the Secretary General of their acceptance thereof.

#### **Article 40 – Settlement of disputes**

- 1 The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall be kept informed regarding the interpretation and application of this Convention.
- 2 In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the European Committee on Crime Problems, to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned.

#### **Article 41 – Denunciation**

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

**Article 42 – Notification**

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any State which has acceded to this Convention of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 32 and 33;
- d any declaration or reservation made under Article 36 or Article 37;
- e any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this 27th day of January 1999, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, and to any State invited to accede to it.

*Traduzione non ufficiale*

## **Convenzione penale sulla corruzione Strasburgo, 27.I.1999**

---

*Preambolo*

*Gli Stati membri del Consiglio d'Europa*

*e*

*gli altri Stati*

firmatari della presente Convenzione,

considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri;

riconosciuta l'importanza di rafforzare la cooperazione con gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;

convinti della necessità di perseguire, come priorità, una politica penale comune finalizzata alla protezione della società contro la corruzione, che contempli l'adozione di una legislazione appropriata e delle adeguate misure preventive;

sottolineando che la corruzione rappresenta una minaccia per lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti dell'uomo, mina i principi di buon governo, di equità e di giustizia sociale, falsa la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico e mette in pericolo la stabilità delle istituzioni democratiche e i fondamenti morali della società;

persuasi che l'efficacia della lotta contro la corruzione presuppone una cooperazione internazionale penale intensificata, rapida e adeguata in materia penale;

rallegrandosi dei recenti sviluppi che contribuiscono a migliorare la consapevolezza e la cooperazione a livello internazionale nella lotta contro la corruzione, ivi compreso anche l'operato delle Nazioni Unite, della Banca Mondiale, del Fondo monetario internazionale, dell'Organizzazione mondiale del commercio, dell'Organizzazione degli Stati americani, dell'OCSE e dell'Unione europea;

in considerazione del Programma d'azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel novembre 1996, in seguito alle raccomandazioni della XI Conferenza dei ministri europei di giustizia (La Valletta, 1994);

richiamando a questo proposito l'importanza della partecipazione degli Stati non membri alle attività del Consiglio d'Europa contro la corruzione e felicitandosi del loro prezioso contributo all'attuazione del Programma d'azione contro la corruzione;

ricordando inoltre che la Risoluzione n. 1 adottata dai ministri europei di giustizia in occasione della loro XXI Conferenza (Praga 1997) sollecita una rapida attuazione del Programma d'azione contro la corruzione e raccomanda in particolare l'elaborazione di una convenzione penale sulla corruzione che preveda l'incriminazione coordinata dei reati di corruzione, una cooperazione rafforzata nella repressione di

tali reati e un meccanismo di controllo efficace aperto in ugual misura agli Stati membri e agli Stati non membri;

tenendo presente che i capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa hanno deciso, in occasione del loro secondo Vertice tenutosi a Strasburgo il 10 e l'11 ottobre 1997, di ricercare risposte comuni alle sfide poste dal dilagare della corruzione e hanno adottato un Piano d'azione che, mirando a promuovere la cooperazione nella lotta contro la corruzione, compresi i suoi legami con il crimine organizzato e il riciclaggio di denaro, incarica segnatamente il Comitato dei Ministri di concludere rapidamente i lavori per l'elaborazione di strumenti giuridici internazionali, conformemente al Programma d'azione contro la corruzione;

considerando inoltre che la Risoluzione (97) 24 relativa ai 20 principi guida per la lotta contro la corruzione, adottata il 6 novembre 1997 dal Comitato dei Ministri in occasione della sua 101ª sessione, sottolinea la necessità di concludere rapidamente l'elaborazione di strumenti giuridici internazionali, in esecuzione del Programma d'azione contro la corruzione;

in considerazione dell'adozione, nella 102ª sessione del Comitato dei Ministri, il 4 maggio 1998, della Risoluzione (98) 7 che autorizza la creazione di un Accordo parziale allargato per l'istituzione del «Gruppo di Stati contro la Corruzione – GRECO», finalizzato a migliorare la capacità dei suoi membri di lottare contro la corruzione sorvegliando l'adempimento degli impegni da essi contratti in questo campo,

*hanno convenuto quanto segue:*

## **Capitolo I: Terminologia**

### **Art. 1** Terminologia

Ai fini della presente Convenzione:

- a. l'espressione «pubblico ufficiale» è interpretata con riferimento alla definizione di «funzionario», «pubblico ufficiale», «sindaco», «ministro» o «giudice» nel diritto nazionale dello Stato nel quale la persona in questione esercita tale funzione e così come è applicata nel rispettivo diritto penale;
- b. il termine «giudice» di cui alla lettera a, comprende i membri del ministero pubblico e le persone che esercitano funzioni giudiziarie;
- c. in caso di procedimenti penali che coinvolgono un pubblico ufficiale di un altro Stato, lo Stato che promuove il procedimento può applicare la definizione di pubblico ufficiale soltanto nella misura in cui tale definizione è compatibile con il proprio diritto nazionale;
- d. per «persona giuridica» s'intende qualsiasi entità titolare di questo statuto in virtù del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati e degli altri enti pubblici nell'esercizio delle loro prerogative di potere pubblico e delle organizzazioni internazionali di diritto pubblico.

## **Capitolo II: Provvedimenti da adottare a livello nazionale**

### **Art. 2**           Corruzione attiva di pubblici ufficiali nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, di offrire o di procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito a un suo pubblico ufficiale, per sé o per terzi, affinché compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.

### **Art. 3**           Corruzione passiva di pubblici ufficiali nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di sollecitare o di ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, o di accettarne l'offerta o la promessa, allo scopo di compiere o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio delle proprie funzioni.

### **Art. 4**           Corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che è membro di una qualsiasi assemblea pubblica nazionale investita di poteri legislativi o amministrativi.

### **Art. 5**           Corruzione di pubblici ufficiali stranieri

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano un pubblico ufficiale di qualsiasi altro Stato.

### **Art. 6**           Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché gli atti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che è membro di una qualsiasi assemblea pubblica di qualsiasi altro Stato investita di poteri legislativi o amministrativi.

### **Art. 7**           Corruzione attiva nel settore privato

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente nell'ambito di un'attività commerciale, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, di offrire o di procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a una qualsiasi persona che dirige un ente privato o

che vi lavora, affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri.

**Art. 8** Corruzione passiva nel settore privato

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente nell'ambito di un'attività commerciale, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto per qualsiasi persona che dirige un ente privato o che vi lavora, di sollecitare o di ricevere, direttamente o per il tramite di terzi, un vantaggio indebito, per sé o per terzi, o di accettarne l'offerta o la promessa, affinché compia o si astenga dal compiere un atto in violazione dei propri doveri.

**Art. 9** Corruzione di funzionari internazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che abbia la qualità di funzionario o di impiegato a contratto, secondo lo statuto degli impiegati, di un'organizzazione pubblica internazionale o sovranazionale di cui la parte è membro, così come qualsiasi persona, distaccata o meno presso una tale organizzazione, che esercita funzioni corrispondenti a quelle di detti funzionari o impiegati.

**Art. 10** Corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui all'articolo 4 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che è membro di un'assemblea parlamentare di un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui la Parte è membro.

**Art. 11** Corruzione di giudici e di agenti di corti internazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i fatti di cui agli articoli 2 e 3 siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno qualora coinvolgano una persona che esercita funzioni giudiziarie in seno a una corte di giustizia internazionale la cui competenza è accettata dalla Parte, oppure qualsiasi funzionario di cancelleria di una tale corte.

**Art. 12** Traffico d'influenza

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti fatti, quando sono commessi intenzionalmente, siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno: il fatto di promettere, offrire o procurare, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in grado di esercitare un'influenza sulla decisione di una persona di cui agli articoli 2, 4-6 e 9-11, così come il fatto di sollecitare, ricevere o accettarne l'offerta o la promessa a titolo di remunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia

o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l'esito ricercato.

**Art. 13** Riciclaggio dei proventi di reati di corruzione

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché siano definiti reati penali secondo il proprio diritto interno gli atti menzionati all'articolo 6 paragrafi 1 e 2 della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (STE n. 141), alle condizioni ivi previste, quando il reato principale è costituito da un reato di cui agli articoli 2-12 della presente Convenzione, sempre che la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni in merito a tali reati o non li consideri come reati gravi ai sensi della legislazione sul riciclaggio di denaro.

**Art. 14** Reati contabili

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché i seguenti atti od omissioni siano secondo il proprio diritto interno definiti reati passibili di sanzioni penali o di altra natura, quando sono commessi intenzionalmente allo scopo di compiere, nascondere o mascherare reati ai sensi degli articoli 2-12 della presente Convenzione, sempre che la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni:

- a. emettere o utilizzare una fattura o qualsiasi altro documento o scrittura contabile contenente informazioni false o incomplete;
- b. omettere in modo illecito di contabilizzare un versamento.

**Art. 15** Atti di partecipazione

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura affinché sia definito reato penale, secondo il proprio diritto interno, qualsiasi atto di complicità in uno dei reati penali definiti ai sensi della presente Convenzione.

**Art. 16** Immunità

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di qualsiasi altro trattato, protocollo o statuto o dei rispettivi testi d'applicazione, per quanto concerne la revoca dell'immunità.

**Art. 17** Competenza

1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per stabilire la sua competenza in relazione a un reato penale secondo gli articoli 2-14 della presente Convenzione quando:

- a. il reato è commesso interamente o in parte sul suo territorio;
- b. l'autore del reato è un suo cittadino, un suo pubblico ufficiale o un suo membro di un'assemblea pubblica nazionale;

- c. il reato coinvolge un suo pubblico ufficiale o membro delle sue assemblee pubbliche nazionali o qualsiasi altra persona di cui agli articoli 9-11, che è nello stesso tempo un suo cittadino.
2. Ciascuno Stato, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione, può, mediante dichiarazione diretta al Segretario generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare soltanto in casi e condizioni specifiche, le regole di competenza di cui al paragrafo 1 lettere b e c del presente articolo o a una qualsiasi parte di tali lettere.
3. La Parte che si è avvalsa della possibilità di riserva prevista al paragrafo 2 del presente articolo adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza in relazione ai reati penali definiti dalla presente Convenzione, quando il presunto autore del reato si trova sul suo territorio e non può essere estradato in un'altra Parte soltanto in ragione della sua cittadinanza dopo una domanda di estradizione.
4. La presente Convenzione non esclude che una Parte eserciti la competenza penale che le spetta conformemente al suo diritto interno.

#### **Art. 18** Responsabilità delle persone giuridiche

1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per garantire che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di corruzione attiva, di traffico d'influenza e di riciclaggio di capitali ai sensi della presente Convenzione, quando tali reati sono commessi per conto delle medesime da parte di qualsiasi persona fisica che agisca sia individualmente sia quale membro di un organo della persona giuridica che esercita un potere direttivo nel suo seno in base a:
- un potere di rappresentanza della persona giuridica; o
  - una facoltà decisionale a nome della persona giuridica; o
  - una facoltà di esercitare un controllo nell'ambito della persona giuridica;
- come pure la partecipazione di tale persona fisica a titolo di complice o d'istigatore alla commissione dei suddetti reati.
2. A prescindere dai casi già previsti nel paragrafo 1, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per garantire che una persona giuridica può essere ritenuta responsabile quando l'assenza di vigilanza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 ha reso possibile la commissione dei reati menzionati al paragrafo 1 per conto della suddetta persona giuridica da parte di una persona fisica sottoposta alla sua autorità.
3. La responsabilità della persona giuridica in virtù dei paragrafi 1 e 2 non esclude il perseguimento penale delle persone fisiche autrici, istigatrici o complici dei reati di cui al paragrafo 1.



**Art. 19** Sanzioni e misure

1. Tenuto conto della gravità dei reati penali definiti dalla presente Convenzione, ciascuna Parte commina, per i reati di cui agli articoli 2-14, sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive che includano, quando siano commessi da persone fisiche, sanzioni privative della libertà che possano dar luogo a estradizione.
2. Ciascuna Parte garantisce che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 18 paragrafi 1 e 2 siano passibili di sanzioni penali o non penali efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese sanzioni pecuniarie.
3. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura che le consentano di confiscare o sottrarre in altro modo gli strumenti e i proventi dei reati penali definiti in virtù della presente Convenzione, oppure i beni per un valore corrispondente a tali proventi.

**Art. 20** Autorità specializzate

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per garantire la specializzazione di persone o di enti nella lotta contro la corruzione. Questi devono disporre, nel rispetto dei principi fondamentali del sistema giuridico della Parte, dell'indipendenza necessaria per poter esercitare le loro funzioni efficacemente e liberi da qualsivoglia pressione illecita. Le Parti provvedono affinché il personale degli enti summenzionati disponga di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all'esercizio delle loro funzioni.

**Art. 21** Cooperazione tra autorità nazionali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure appropriate per garantire che le autorità pubbliche e i pubblici ufficiali cooperino, conformemente al diritto nazionale, con le autorità preposte alle indagini e al perseguimento dei reati penali:

- a. informando spontaneamente le autorità in questione, nei casi in cui vi siano motivi ragionevoli di ritenere che uno qualsiasi dei reati penali definiti in virtù degli articoli 2-14 sia stato commesso ; o
- b. fornendo, su richiesta, alle autorità in questione tutte le informazioni necessarie.

**Art. 22** Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per assicurare una protezione effettiva e adeguata:

- a. alle persone che forniscono informazioni relative a reati penali definiti in virtù degli articoli 2-14 o che collaborano in altro modo con le autorità preposte alle indagini o al perseguimento;
- b. ai testimoni che depongono in merito a siffatti reati.

**Art. 23** Misure intese ad agevolare l'assunzione di prove e la confisca dei proventi

1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura, comprese quelle che consentono l'utilizzazione di speciali tecniche investigative conformemente alla legislazione nazionale, per agevolare l'assunzione di prove concernenti i reati penali definiti in virtù degli articoli 2-14 della presente Convenzione e che permettano di individuare, ricercare, bloccare e confiscare gli strumenti e i proventi della corruzione oppure beni per un valore corrispondente a tali proventi, suscettibili di essere oggetto delle misure di cui all'articolo 19 paragrafo 3 della presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per consentire ai suoi tribunali e alle altre autorità competenti di ordinare che i documenti bancari, finanziari o commerciali siano messi a disposizione o sequestrati per attuare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il segreto bancario non costituisce ostacolo all'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

### **Capitolo III: Controllo dell'attuazione**

**Art. 24** Controllo

Il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) verifica l'attuazione della presente Convenzione ad opera delle Parti.

### **Capitolo IV: Cooperazione internazionale**

**Art. 25** Principi generali e misure applicabili alla cooperazione internazionale

1. Le Parti cooperano, conformemente alle disposizioni contemplate nei pertinenti strumenti internazionali sulla cooperazione internazionale in materia penale o alle intese concluse in base a legislazioni uniformi o reciproche e al loro diritto nazionale, nella più ampia misura possibile le une con le altre ai fini delle indagini e dei procedimenti concernenti i reati penali che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione.
2. Qualora tra le Parti non sia in vigore alcuno strumento internazionale o intesa di cui al paragrafo 1 qui sopra, sono applicabili gli articoli 26-31 del presente capitolo.
3. Gli articoli 26-31 del presente capitolo sono altresì applicabili qualora siano più favorevoli delle disposizioni contemplate dagli strumenti internazionali o dalle intese di cui al paragrafo 1 qui sopra.

**Art. 26** Assistenza giudiziaria

1. Le Parti si prestano l'assistenza giudiziaria più ampia possibile per trattare tempestivamente le richieste poste dalle autorità abilitate, in virtù delle loro leggi nazionali, a indagare o perseguire i reati penali che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione.
2. L'assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere negata qualora la Parte richiesta ritenga che il fatto di prestarla possa compromettere i suoi interessi fondamentali, la sua sovranità nazionale, la sua sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.
3. Le Parti non possono eccepire il segreto bancario per giustificare il loro rifiuto di cooperare ai sensi del presente capitolo. Qualora il suo diritto interno lo richieda, una Parte può esigere che una domanda di cooperazione che implica la levata del segreto bancario sia autorizzata da un giudice o da un'altra autorità giudiziaria che abbia competenza in materia di reati penali, compreso il ministero pubblico.

**Art. 27** Estradizione

1. I reati penali che rientrano nel campo d'applicazione della presente Convenzione sono considerati inclusi in ogni trattato di estradizione in vigore tra le Parti in quanto reati per i quali è ammessa l'extradizione. Le Parti si impegnano a includere detti reati in tutti i trattati di estradizione che concluderanno in quanto reati per i quali è ammessa l'extradizione.
2. La Parte che subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato e che riceve una domanda di estradizione da una Parte con la quale non ha concluso un siffatto trattato, può considerare la presente Convenzione come base legale per concedere l'extradizione per tutti i reati definiti conformemente alla presente Convenzione.
3. Le Parti che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono i reati definiti conformemente alla presente Convenzione quali reati per cui è ammessa l'extradizione.
4. L'extradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dai trattati di estradizione applicabili, compresi i motivi per i quali la Parte richiesta può negare l'extradizione.
5. Se l'extradizione domandata per un reato definito conformemente alla presente Convenzione è negata unicamente a causa della cittadinanza della persona di cui si chiede l'extradizione, oppure perché la Parte richiesta ritiene di essere competente per il reato in questione, la Parte richiesta, salvo accordo contrario con la Parte richiedente, sottopone il caso alle sue autorità competenti al fine del perseguimento e informa a tempo debito la Parte richiedente sull'esito definitivo.

**Art. 28** Informazioni spontanee

Senza pregiudizio alcuno per le sue indagini o per i procedimenti già avviati, una Parte può comunicare a un'altra Parte, senza richiesta di quest'ultima, informazioni su determinati fatti qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte beneficiaria ad avviare o ad effettuare indagini o perseguimenti

relativi a reati definiti in virtù della presente Convenzione o possa indurre la Parte beneficiaria a presentare una domanda ai sensi del presente capitolo.

**Art. 29**           Autorità centrale

1. Le Parti designano una o, se necessario, più autorità centrali incaricate di inviare le domande formulate in virtù del presente capitolo, di rispondervi e di trattarle o di trasmetterle alle autorità competenti per la loro trattazione.

2. All'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, ciascuna Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la denominazione e l'indirizzo delle autorità designate in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

**Art. 30**           Corrispondenza diretta

1. Le autorità centrali comunicano direttamente tra loro.

2. In casi urgenti, le domande di assistenza giudiziaria o le relative comunicazioni possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie, compreso il ministero pubblico, della Parte richiedente alle autorità giudiziarie della Parte richiesta. In tal caso, una copia va inviata simultaneamente all'autorità centrale della Parte richiesta, per il tramite dell'autorità centrale della Parte richiedente.

3. Le domande o comunicazioni formulate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere presentate per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

4. Se viene presentata una domanda in virtù del paragrafo 2 del presente articolo e se l'autorità richiesta non è competente per darvi seguito, essa la trasmette all'autorità competente del suo Paese e ne informa direttamente la Parte richiedente.

5. Le domande o comunicazioni presentate in virtù del paragrafo 2 del presente articolo e che non implicano misure coercitive possono essere trasmesse direttamente dall'autorità competente della Parte richiedente all'autorità competente della Parte richiesta.

6. Ogni Stato può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa che, per motivi di efficienza, le domande formulate in applicazione del presente capitolo devono essere indirizzate alla sua autorità centrale.

**Art. 31**           Informazione

La Parte richiesta informa senza indugio la Parte richiedente del seguito che ha dato a una domanda formulata in virtù del presente capitolo e del risultato definitivo delle misure adottate. La Parte richiesta informa parimenti senza indugio la Parte richiedente in merito a qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione delle misure sollecitate o che rischi di ritardarla considerevolmente.

## Capitolo V: Disposizioni finali

### Art. 32 Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione. Detti Stati possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante:

- a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
- b. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione si depositano presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui quattordici Stati hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1. Un siffatto Stato che al momento della ratifica non sia membro del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), ne diventa automaticamente membro il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

4. Per ogni Stato firmatario che esprime successivamente il suo consenso a essere vincolato dalla Convenzione, questa entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui ha espresso il consenso a essere vincolato dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Uno Stato firmatario che al momento della ratifica non è membro del Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO), ne diventa automaticamente membro il giorno dell'entrata in vigore nei suoi riguardi della presente Convenzione.

### Art. 33 Adesione alla Convenzione

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa può, previa consultazione degli Stati contraenti della Convenzione, invitare la Comunità europea come pure qualsiasi Stato non membro del Consiglio e che non ha partecipato alla sua elaborazione, ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20 d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto di far parte del Comitato dei ministri.

2. Per la Comunità europea e per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. Se già non lo erano al momento dell'adesione, la Comunità europea e gli Stati aderenti diventano automaticamente membri del GRECO il giorno dell'entrata in vigore nei loro riguardi della presente Convenzione.

**Art. 34** Applicazione territoriale

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione, specificare il o i territori ai quali si applica la presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione all'attenzione del Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per detto territorio la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta dichiarazione.
3. Le dichiarazioni formulate in virtù dei due paragrafi precedenti possono essere revocate, riguardo ai territori designati nelle medesime, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca ha effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto detta notifica.

**Art. 35** Relazioni con altri accordi e convenzioni

1. La presente Convenzione non incide sui diritti e sugli obblighi scaturiti da convenzioni internazionali multilaterali concernenti questioni particolari.
2. Le Parti alla Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali concernenti questioni disciplinate dalla presente Convenzione, allo scopo di completare o rafforzare disposizioni della medesima o di facilitare l'applicazione dei principi da essa sanciti.
3. Qualora due o più Parti abbiano già concluso un accordo o un trattato concernente una questione disciplinata dalla presente Convenzione, o abbiano altrimenti convenuto le loro relazioni riguardo a tale materia, esse hanno la facoltà di applicare detti accordi, trattati o intese in vece della presente Convenzione, se in tal modo la cooperazione internazionale ne risulta agevolata.

**Art. 36** Dichiarazioni

Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che definirà come reato penale la corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell'articolo 5, di funzionari internazionali ai sensi dell'articolo 9 o di giudici e di agenti delle corti di giustizia ai sensi dell'articolo 11, unicamente nella misura in cui il pubblico ufficiale o il giudice compie o si astiene dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri d'ufficio.

**Art. 37** Riserve

1. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che non definirà come reati penali nel suo diritto interno, in tutto o in parte, gli atti di cui agli articoli 4, 6-8, 10 e 12 o i reati di corruzione passiva di cui all'articolo 5.

2. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dichiarare di avvalersi della riserva di cui all'articolo 17 paragrafo 2.
3. Ogni Stato può, all'atto della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di riservarsi la possibilità di negare l'assistenza giudiziaria di cui all'articolo 26 paragrafo 1 qualora la domanda concerni un reato che la Parte richiesta considera come reato politico.
4. Uno Stato non può, in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, porre riserve relative a più di cinque disposizioni figuranti in detti paragrafi. Non sono ammesse altre riserve. Le riserve della stessa natura relative agli articoli 4, 6 e 10 sono considerate come una sola riserva.

**Art. 38** Validità ed esame di dichiarazioni e riserve

1. Le dichiarazioni di cui all'articolo 36 e le riserve di cui all'articolo 37 sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato interessato. Tali dichiarazioni e riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.
2. Dodici mesi prima della scadenza della dichiarazione o della riserva, il Segretario generale del Consiglio d'Europa informa lo Stato interessato della scadenza. Tre mesi prima della data di scadenza, lo Stato notifica al Segretario generale la sua intenzione di mantenere, di modificare o di ritirare la dichiarazione o la riserva. In caso contrario, il Segretario generale informa lo Stato che la sua dichiarazione o riserva è automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se lo Stato interessato non notifica prima della scadenza di tale periodo la sua decisione di mantenere o di modificare le sue riserve o le sue dichiarazioni, queste si estinguono.
3. La Parte che ha formulato una dichiarazione o una riserva conformemente agli articoli 36 e 37 fornisce, prima di rinnovarle o su richiesta, spiegazioni al GRECO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

**Art. 39** Emendamenti

1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da ogni Parte; il Segretario generale del Consiglio d'Europa comunica le relative proposte agli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli Stati non membri che hanno aderito o che sono stati invitati ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 33.
2. Gli emendamenti proposti da una Parte sono comunicati al Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC), il quale sottopone al Comitato dei ministri il suo parere sull'emendamento proposto.
3. Il Comitato dei ministri esamina la proposta di emendamento e il parere del CDPC e, previa consultazione degli Stati non membri Parti alla presente Convenzione, può adottare l'emendamento.

4. Il testo degli emendamenti adottati dal Comitato dei ministri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

5. Gli emendamenti adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entrano in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti hanno informato il Segretario generale di averli accettati.

#### **Art. 40** Composizione delle controversie

1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa è tenuto informato dell'interpretazione e dell'applicazione della presente Convenzione.

2. In caso di controversia tra le Parti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, le Parti si adopereranno per comporre la controversia mediante negoziato o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, inclusa la sottomissione della controversia al Comitato Europeo per i Problemi Criminali, a un tribunale arbitrale il cui lodo vincola le Parti alla controversia, o alla Corte Internazionale di Giustizia, secondo quanto concordato dalle Parti interessate.

#### **Art. 41** Denuncia

1. Ciascuna Parte può in qualsiasi momento denunciare la presente Convenzione mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo al decorrere di un periodo di tre mesi dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.

#### **Art. 42** Notifiche

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa e agli Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:

- a. le firme;
- b. il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c. le date di entrata in vigore della presente Convenzione secondo gli articoli 32 e 33;
- d. le dichiarazioni o riserve in virtù dell'articolo 36 o dell'articolo 37;
- e. qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo il 27 gennaio 1999, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà



una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della Convenzione e agli Stati invitati ad aderirvi.





